

COMUNE DI BUSSERO

Città Metropolitana di Milano



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE RIPRESE AUDIOVISIVE, VIDEOCONFERENZA DA REMOTO, PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' DELLE COMMISSIONI E ATTIVITA' ISTRUTTORIE DEGLI UFFICI

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/03/2023

INDICE

- Art. 1 Adunanze del Consiglio comunale in videoconferenza da remoto
- Art. 2 Riprese e trasmissioni adunanze consiliari
- Art. 3 Adunanze in videoconferenza da remoto delle commissioni consiliari
- Art. 4 RegISTRAZIONI delle riunioni in presenza
- Art. 5 Protezione dati personali
- Art. 6 Norma di rinvio

Articolo 1 - Adunanze del Consiglio comunale in videoconferenza da remoto

1. Per esigenze particolari o in casi di emergenze o di impossibilità di partecipazione da parte dei componenti del Consiglio comunale o della Giunta comunale o del Segretario comunale, nonché ogniqualevolta sia ritenuto opportuno, le sedute possono essere svolte in videoconferenza da remoto, anche in modalità “mista”.
2. La decisione di adottare la modalità in videoconferenza in forma telematica, con collegamento da remoto, delle sedute del Consiglio comunale rientrano nelle prerogative del Presidente del Consiglio comunale, previa consultazione della conferenza dei capigruppo.
3. La seduta in videoconferenza, in forma telematica, comunque in modalità sincrona, comporta la possibilità di partecipazione di tutti i componenti, compreso il Segretario comunale e i suoi collaboratori e/o il suo vicario, di intervenire in luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune, in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando programmi reperibili nel mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, con l'utilizzo di webcam e microfono, con strumenti messi a disposizione dall'Amministrazione o direttamente dagli interessati (ad es. p.c., telefoni cellulari, piattaforme on line) idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ed – in ogni caso – previa identificazione dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi a cura del Segretario comunale o del suo vicario.
4. La seduta in videoconferenza, anche in sedi diverse dal Comune, è considerata valida in modalità di “sede virtuale”, con la possibilità che tutti i componenti siano collegati in videoconferenza da remoto.
Ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea. In caso di comprovato malfunzionamento del collegamento da remoto (assenza video o audio) da parte del di un consigliere lo stesso non può essere considerato validamente presente alla seduta. Qualora il Presidente venga informato, almeno un giorno prima della riunione, del malfunzionamento del collegamento internet in uso ad un consigliere, il consigliere interessato può chiedere di recarsi presso la sede municipale. In tali casi il Presidente, in accordo con gli uffici comunali competenti, mette a disposizione, ad un numero massimo di due consiglieri, il collegamento da remoto presso i locali comunali.
5. La presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento audio-video alla videoconferenza e la verbalizzazione a cura del Segretario comunale o del suo vicario.
6. Al momento della convocazione della seduta, qualora si proceda in videoconferenza, saranno fornite ad ogni componente le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato o ai diversi sistemi telematici di collegamento alla videoconferenza, ovvero mediante l'utilizzo di una chat con videochiamata in simultanea o di programmi reperibili in rete o direttamente dall'Amministrazione o con altre forme di collegamento on line.
7. Per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante il collegamento ai programmi dei consiglieri comunali e/o con un collegamento dedicato in streaming e/o altra forma equivalente, assicurando la visione da parte dei cittadini senza possibilità d'intervento, ovvero in mancanza di un collegamento anche in modalità differita con la pubblicazione della registrazione della seduta, audio, audio – video, nel sito istituzionale del Comune, oppure la seduta potrà essere dichiarata a porte chiuse e in videoconferenza senza collegamento con il pubblico, dando adeguata motivazione, salvo i casi di seduta segreta.

8. La pubblicità delle sedute del Consiglio Comunale può essere sospesa, ovvero celebrata solo in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale e i propri collaboratori e/o il vicario, qualora si discuta di questioni personali o si sia in presenza di apprezzamenti su qualità personali, attitudini, meriti o demeriti di individui o questioni che rivestono il carattere di riservatezza ai fini della tutela dei dati personali discussi.
9. La presentazione di eventuali documenti può essere sostituita dalla lettura e dal deposito mediante invio degli stessi agli interessati, con sistemi telematici o altre forme di comunicazione equivalenti, anche fornendo i testi alla Segreteria dell'Amministrazione prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale.
10. La seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario comunale, è dichiarata dal Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i quorum previsti dal regolamento consiliare, dallo statuto, dalla legge.
11. Le modalità di intervento sono definite al momento della seduta dal Presidente, esponendo ai presenti in sede o a coloro che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione per appello nominale e voto palese mediante affermazione vocale – audio, nel rispetto delle indicazioni e modalità definite dal presente Regolamento.
12. La seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza.
13. In caso di persistenza delle anomalie di collegamento, che abbiano determinato la necessità di sospensione della seduta, il Presidente dichiara la seduta chiusa almeno dopo il termine di 30 minuti dalla sua sospensione.
14. Alla seduta in videoconferenza del Consiglio comunale partecipano gli Assessori e/o i soggetti appositamente autorizzati, con possibilità di intervento.
15. All'atto del collegamento in caso di seduta segreta, ovvero solo con i componenti degli organi e del Segretario comunale, su richiesta del Presidente i componenti, sotto la loro responsabilità, dichiarano che quanto accade nel corso della seduta non è visto né ascoltato da soggetti non legittimati ad assistere e si impegnano a non effettuare alcuna registrazione; tale dichiarazione o ammonimento è inserita a verbale di seduta.
16. Le registrazioni delle sedute effettuate dal Comune, diffuse su internet tramite pagina web, in diretta streaming, restano disponibili sul canale web del Comune di Bussero e sul sito istituzionale del Comune, per un periodo di un anno a far data da ciascuna seduta consiliare salvo eccezioni dovute a cause tecniche o economiche. Al termine del suddetto periodo, le registrazioni saranno archiviate su supporti idonei a cura del Servizio Informatico. L'archivio delle registrazioni, non accessibile direttamente via web, sarà accessibile a tutti i soggetti aventi diritto per 5 anni, secondo le correnti modalità di richiesta di accesso agli atti.
17. È vietata ogni forma di commercializzazione del materiale trasmesso, da chiunque sia effettuata.
18. L'organo competente in tema di riprese audio-video dei lavori del Consiglio Comunale è il Presidente del Consiglio. In tale veste egli:
 - può ordinare la sospensione o l'annullamento della ripresa audio-video in caso di disordini in aula;
 - può annullare la messa in onda della ripresa per conclamati motivi;
 - può ordinare la sospensione delle riprese in corso di seduta e della eventuale loro diffusione, qualora si manifestassero, a suo insindacabile giudizio, impreviste situazioni che possano costituire violazione della privacy ed in particolare violazione della tutela di dati sensibili e/o giudiziari tutelati; dei presenti in aula;
 - vigila sul rispetto delle norme stabilite con il presente regolamento;
 - dispone la sospensione delle riprese nelle ipotesi di pause o interruzioni dei lavori dell'Organo collegiale.

Articolo 2 - Riprese e trasmissioni adunanze consiliari

1. Le riprese e le trasmissioni via web delle adunanze consiliari effettuate direttamente dall'Ente ~~ehe~~ dovranno essere messe a disposizione su piattaforma condivisa senza nessuna limitazione.

2. I soggetti terzi che intendano eseguire videoriprese e trasmissioni televisive o via internet delle sedute pubbliche del Consiglio Comunale eventualmente operanti in seduta pubblica, dovranno conseguire autorizzazione dal Presidente del Consiglio Comunale, con contestuale informativa al Consiglio Comunale.
3. I soggetti interessati dovranno presentare apposita istanza di autorizzazione, comunicando al Presidente del Consiglio, i seguenti dati chiaramente evidenziati
 - modalità delle riprese
 - finalità perseguite
 - modalità di trasmissione (radiotelevisiva, web, diretta, differita)
 - titolare responsabile del trattamento dei dati.
4. L'autorizzazione, comunicata prima dell'inizio della discussione dei punti dell'ordine del giorno anche in forma verbale, comporta l'obbligo per il soggetto autorizzato di rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e successive modifiche ed integrazioni, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.
5. Il Presidente del Consiglio raccolta la domanda, rilascia al richiedente l'autorizzazione ad effettuare le riprese, anche per le vie brevi, salvi i casi di manifesta irragionevolezza della domanda cui deve rilasciare il diniego motivato in qualsiasi forma.
6. Le domande dovranno essere presentate, a mezzo pec, almeno 2 giorni antecedenti la seduta del Consiglio Comunale, sulla domanda dovranno essere chiaramente indicate la motivazione della richiesta di registrazione e l'utilizzo che il richiedente intende fare del filmato, e sarà cura dell'Ufficio Segreteria trasmettere tempestivamente al richiedente, l'autorizzazione o il diniego debitamente sottoscritti dal Presidente del Consiglio.
7. In caso di autorizzazione alle riprese il Presidente del Consiglio dovrà informare tempestivamente e comunque prima dell'appello tutti i consiglieri e gli altri partecipanti all'adunanza consiliare dell'avvenuta concessione di autorizzazione alla videoregistrazione, comunicando altresì agli stessi la motivazione indicata dal richiedente e l'utilizzo che il richiedente intende fare del filmato.
8. I consiglieri comunali sono autorizzati alle videoriprese, informando il Presidente del Consiglio comunale.
9. Il Presidente del Consiglio comunale, ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi.
10. In entrata della sala consiliare verrà affisso apposito avviso con l'indicazione della ripresa e/o dell'esistenza di telecamere, rilevando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell'informativa, ex Regolamento UE 679/2016.
11. Per garantire la diffusione di immagini e di informazioni pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite, le riprese avranno ad oggetto unicamente gli interventi dei relatori e dei componenti del Consiglio Comunale sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno
12. Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale da inquadrare solo i Consiglieri Comunali.
13. I soggetti autorizzati alle riprese audiovisive si impegnano a non disturbare o arrecare pregiudizio durante la ripresa, a non utilizzare immagini a scopo di lucro, a utilizzare il materiale registrato all'unico scopo per cui la ripresa è stata autorizzata, così come indicato nella richiesta, a non esprimere opinioni o commenti durante le riprese, a non manipolare artificialmente il contenuto della ripresa in modo da renderla mendace o distorsiva rispetto l'essenza ed il significato delle opinioni espresse, a non inserirle in sovrapposizione.
14. Il Presidente del Consiglio Comunale, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione della seduta del Consiglio, ha il potere di limitare la ripresa, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ed eventualmente di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.
15. La verbalizzazione mediante videoripresa assolve nella sua pienezza lo scopo informativo/conoscitivo del verbale, riproducendo fedelmente tutti gli accadimenti e le dichiarazioni dei consiglieri comunali nel momento stesso della loro rappresentazione, con una funzione di prova

certa, espandendo al massimo il c.d. interesse pubblico alla conoscenza. Da ciò ne consegue, che oltre ai Consiglieri comunali, ogni cittadino, formulando apposita istanza, può esercitare il diritto di accesso documentale disciplinato dal Capo V della legge 241/1990.

Articolo 3 - Adunanze in videoconferenza da remoto delle commissioni consiliari

1. Le riprese audio/video delle Commissioni sono rimesse alla volontà del suo Presidente in relazione agli argomenti da discutere.
2. Le Commissioni e gli uffici per le attività istruttorie possono utilizzare la videoconferenza come modalità di semplificazione dell'attività amministrativa, in modo compatibile con le disposizioni del presente regolamento, salvo divieti espressi da fonti normative primarie.

Articolo 4 - RegISTRAZIONI delle riunioni in presenza

1. Quando il consiglio comunale si riunisce in modalità tradizionale "in presenza", i lavori possono essere registrati e diffusi in diretta streaming attraverso l'impianto installato nell'aula dedicata alle sedute dell'assemblea.
2. Nell'aula sono esposti avvisi, ben visibili, che riportano il simbolo della "videocamera", rivolti ai componenti ed al pubblico, nei quali si rende nota la presenza e l'attivazione delle videocamere di registrazione dei lavori del collegio ed il conseguente trattamento dei dati personali a norma di legge.
3. Il presidente del consiglio in avvio di seduta rammenta a tutti i partecipanti, consiglieri e pubblico, che i lavori sono registrati, che i lavori sono diffusi in diretta streaming e che i files audio e video verranno pubblicati.
4. Non sono ammesse altre forme di registrazione, audio o video, dei lavori da parte di consiglieri o del pubblico. Non può essere vietata la registrazione e la diffusione delle immagini e dell'audio da parte delle televisioni locali e nazionali.

Articolo 5 - Protezione dati personali

1. Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come particolari (ex sensibili), per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti presenti o oggetto del dibattito, il Presidente del Consiglio Comunale deve richiamare i componenti del Consiglio Comunale ad un comportamento consono al ruolo che ricoprono, in modo di evitare di divulgare dati personali non attinenti alla discussione, inutili e inopportuni e può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la videoripresa, così come la presenza in aula del pubblico, a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione, ovvero dichiarare la seduta segreta o non aperta al pubblico, ovvero chiusa al pubblico con diretta streaming o videoripresa da remoto.

Art. 6 Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni cui al Codice in materia di protezione dei dati personali e della disciplina comunitaria e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di esercizio del diritto di accesso a documenti amministrativi e del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Comunale vigente per le sedute in presenza.

Il presente Regolamento è stato deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 8 del 30/03/2023.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il testo del presente regolamento è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune dal giorno 4/05/2023 al giorno 19/05/2023.

ESTREMI DI ESECUTIVITA' ED ENTRATA IN VIGORE

Si certifica che il regolamento è in vigore dal 20/05/2023 ai sensi dell'art.16 dello Statuto Comunale, essendo trascorsi 15gg dalla sua pubblicazione.

Il regolamento è inserito nella raccolta dei Regolamenti del Comune al n. 102.

Bussero, li 23/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. Angelo Salvatore Sapasari